

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 ottobre 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando le differenze esistenti tra il campo di applicazione della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati ⁽¹⁾, ed il campo di applicazione della direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ⁽²⁾;

considerando che è quindi opportuno uniformare il campo d'applicazione di queste due direttive per quanto riguarda i volumi degli imballaggi preconfezionati ai quali si riferiscono;

considerando che, in sede di adozione della direttiva 75/106/CEE concernente il precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, il Consiglio, per meglio tutelare il consumatore, ha invitato la Commissione a presentargli entro il 30 dicembre 1980 una nuova proposta che riduca l'elenco dei volumi nominali indicati nell'allegato III, sopprimendo i valori troppo vicini;

considerando che la direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ⁽³⁾ è stata modificata con direttiva 76/770/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 ⁽³⁾;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio, del 19 dicembre

1974, il Belgio, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito, dispongono di un termine di cinque anni per la sua entrata in vigore, termine di cui è opportuno tener conto nella presente direttiva;

considerando che per taluni Stati membri questa riduzione del numero dei volumi nominali presenta alcune difficoltà; che è necessario pertanto fissare per questi Stati membri un periodo di transizione che non ostacoli tuttavia il commercio intracomunitario dei prodotti in questione e non comprometta l'applicazione della presente direttiva negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato III, misurati in volume per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri.»

Articolo 2

Il testo dell'allegato III alla direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 3

1. Il terzo paragrafo dell'articolo 4 della direttiva 75/106/CEE è sostituito da:

«3. Fino alla scadenza dei periodi stabiliti nella direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ⁽⁴⁾, modificata da ultimo con direttiva 76/770/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 ⁽⁵⁾, qualora il Regno Unito o l'Irlanda lo

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi articolo 3 della presente direttiva.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 204.

desiderino, oltre al volume nominale espresso in unità di misura del sistema SI, conformemente al punto 3.1 dell'allegato I alla presente direttiva, deve essere indicato nel territorio nazionale il volume nominale espresso nelle corrispondenti unità di misura del sistema imperiale se queste sono contemplate in detto allegato I.»

2. Il secondo capoverso del punto 3.1 dell'allegato I alla direttiva 75/106/CEE è sostituito da:

«Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, modificata da ultimo con direttiva 76/770/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, oltre al volume nominale espresso in unità SI, conformemente al paragrafo precedente, potrà essere indicato il risultato della trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK) ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

1 ml = 0,0352 fluid ounce;

1 l = 1,760 pint o 0,220 gallon.»

Articolo 4

L'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai volumi, alla loro determinazione o ai metodi di controllo impiegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione nel mercato di imballaggi preconfezionati conformi alle prescrizioni ed ai controlli della presente direttiva.

2. Tuttavia:

a) per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati con i volumi nominali indicati nell'allegato III, colonna II, sino al 31 dicembre 1980, il primo paragrafo del presente articolo si applica unicamente ai paesi che ammettevano questi imballaggi preconfezionati alla data del 31 dicembre 1973, ad eccezione dei volumi di cui al punto 8, sub a), per i quali questo termine è rinviato al 31 dicembre 1988;

b) per gli imballaggi preconfezionati con i volumi nominali indicati nell'allegato III, colonna III, sino al 31 dicembre 1982, il primo paragrafo del presente articolo si applica unicamente ai paesi che ammettevano questi imballaggi preconfezionati alla data del 31 dicembre 1973, ad eccezione dei volumi di cui al punto 8, sub a), per i quali questo termine è rinviato al 31 dicembre 1988;

c) per i liquidi di cui ai punti 1 a), 1 b) e 4 dell'allegato III, il primo paragrafo del presente articolo si applica unicamente quando tali liquidi vengono presentati in imballaggi con volume nominale riportato nelle classi corrispondenti di detto allegato e conformi alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro d'origine del liquido, indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d'origine o in un altro Stato.»

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio 1981, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva; queste entrano in vigore il 1° gennaio 1981.

2. Tuttavia, qualora il Belgio, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito si conformino alla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, dopo la data fissata nel paragrafo precedente, le disposizioni della presente direttiva devono entrare in vigore contemporaneamente.

3. A decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione, in tempo utile per consentirle di presentare le sue osservazioni, di tutti i progetti di disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che essi intendano emanare nel settore disciplinato dalla direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

ALLEGATO

| Liquidi | Volumi nominali in litri | | |
|---|---|--|--|
| | I Ammessi a titolo definitivo | II Ammessi a titolo transitorio | III Ammessi a titolo transitorio |
| 1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle), ad eccezione dei vini liquorosi (sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune) | 0,10 — 0,25 — 0,375 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2 — 5 | 0,20 — 0,36 — 0,475 — 0,60 — 0,68 — 0,72 — 0,95 — 1,75 — 1,88 | 0,35 — 0,70 |
| b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (sottovoce 22.07 B II della tariffa doganale comune) | 0,10 — 0,25 — 0,375 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2 — 5 | 0,20 — 0,33 — 0,36 — 0,72 | 0,35 — 0,70 |
| c) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati (voce 22.06 della tariffa doganale comune); vini liquorosi (sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune) | 0,05 — 0,10 — 0,375 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 | 0,20 — 0,35 — 0,36 — 0,68 — 0,70 — 0,72 | |
| 2. a) — Vini spumanti (sottovoce 22.05 A della tariffa doganale comune) | 0,10 — 0,20 — 0,375 — 0,75 — 1,5 — 3 | 0,57 — 0,77 | 0,125 |
| — altri vini imbottigliati sotto pressione (sottovoce 22.05 B della tariffa doganale comune) | | | |
| b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune) | 0,10 — 0,20 — 0,375 — 0,75 — 1 — 1,5 — 3 | 0,57 — 0,77 | 0,125 |
| 3. Birra (voce 22.03 della tariffa doganale comune) | 0,25 — 0,33 — 0,50 — 0,75 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 | 0,18 (soltanto in barattoli metallici — 0,20 — 0,30 — 0,35 (soltanto in barattoli metallici) — 0,45 — 0,66 — 3,8 | |
| — Birra a fermentazione spontanea, gueuze | 0,375 | | |
| 4. Bevande alcoliche (sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune) | 0,05 — 0,10 — 0,20 — 0,375 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2 — 2,5 — 3 | 0,25 — 0,36 — 0,60 — 0,72 | 0,35 — 0,70 |
| 5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (voce 22.10 della tariffa doganale comune) | 0,25 — 0,50 — 0,75 — 1 — 2 — 5 | 0,35 — 0,70 — 1,5 — 2,5 | |
| 6. Oli commestibili (sottovoci 15.07 A e 15.07 D II della tariffa doganale comune) | 0,10 — 0,25 — 0,50 — 1 — 2 — 3 — 5 | 0,375 — 0,625 — 0,75 — 1,5 — 2,5 | |

| Liquidi | Volumi nominali in litri | | |
|---|--|--|--|
| | I Ammessi a titolo definitivo | II Ammessi a titolo transitorio | III Ammessi a titolo transitorio |
| 7. Latte e bevande a base di latte venduti in volume (voce 04.01 della tariffa doganale comune, salvo lo iogurt e il képhir; sottovoce 22.02 B della tariffa doganale comune) | 0,10 — 0,25 — 0,50 — 0,75 — 1 — 2 — 3 — 4 | 0,22 — 0,33 — 0,60 | 0,20 |
| 8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (voce 22.01 della tariffa doganale comune) | 0,125 — 0,25 — 0,33 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2 | 0,35 — 0,45 — 0,47 — 0,90 — 0,94 | Tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,20 — 0,70 |
| b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o materie grasse, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi (sottovoce 22.02 A della tariffa doganale comune) | 0,125 — 0,25 — 0,33 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2 — 3 — 4 — 5 | 0,35 — 0,45 — 0,47 — 0,60 — 0,90 — 0,94 | Tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,20 — 0,70 |
| 9. Succhi di frutta e succhi di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri, non concentrati (voce 20.07 della tariffa doganale comune) | 0,125 — 0,25 — 0,33 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2 — 3 — 4 — 5 | 0,18 — 0,35 — (soltanto in barattoli metallici) | Tutti i volumi inferiori a 0,125 — 0,20 — 0,70 |